AL **COMUNE DI COMO** SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE **UFFICIO IMU**

protocollo@comune.pec.como.it

OGGETTO: Domanda di dilazione per il pagamento di avvisi di accertamento IMU

II/La sottoscritto/a		nato/a	
il	c.f		residente a
	in via		
	opresentante della società		
c.f./p.i	n. tel	mail	
	CHIEDE		
la dilazione di paga accertamento IMU:	amento della somma di €	relativa ai se	guenti avvisi di
n del	anno di riferimento	notificato il	
n del	anno di riferimento	notificato il	
n del	anno di riferimento	notificato il	
n del	anno di riferimento	notificato il	
	ante la produzione dei seguenti do redditi (modello 730 o modello Unico)		
O ISEE del	,		
O Bilancio dell'anno			
	ntratto di mutuo per		
	ntratto di Finanziamento sottoscritto d		
O Sentenza di separa	azione/divorzio con previsione onere	di mantenimento del coni	uge e/o dei figli
O Spese mediche pe	er		
O Altro			
Como, lì		(firma)	
		()	

L'Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, è consultabile sul Si to del Comune di Como all'indirizzo: https://www.comune.como.it/it/servizi/tasse-e-imposte/imu/

REGOLAMENTO IMU

del Comune di Como

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 23/09/2020

Articolo 19 DILAZIONE DI PAGAMENTO

- 1. Il contribuente può chiedere, entro il termine perentorio di 60 giorni decorrente dalla notifica dell'avviso di accertamento, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dai commi successivi.
- 2. Il presupposto per poter chiedere la dilazione è rappresentato dalla presenza di una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica che deve essere provata mediante idonea documentazione, autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
- 3. Ulteriore condizione per poter chiedere la dilazione è l'inesistenza di precedenti inadempienze relative a rateazioni già concesse o relative a provvedimenti impositivi non pagati nei previsti termini, con conseguente avvio delle procedure di riscossione coattiva, risultanti in corso.
- 4. Il pagamento dilazionato può essere concesso per un numero di rate mensili tenendo conto dell'entità dell'importo dovuto e con la maggiorazione degli interessi legali maturati, secondo il seguente schema:
 - a) fino ad € 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da € 100,01 ad € 500,00 fino a 4 rate mensili;
 - c) da € 500,01 ad € 3.000,00 fino a 12 rate mensili;
 - d) da € 3.000,01 ad € 6.000,00 fino a 24 rate mensili;
 - e) da € 6.000,01 ad € 20.000,00 fino a 36 rate mensili;
 - f) oltre € 20.000,00 fino a 72 rate.
- 5. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà economica, debitamente documentata, può essere chiesta una singola proroga della dilazione concessa, fino ad un massimo di rate pari al 50% delle rate residue, a condizione che siano state regolarmente già pagate almeno un terzo delle rate concesse.
- 6. Qualora il contribuente ometta il pagamento di due rate, anche non consecutive, decade automaticamente dal beneficio ed il debito residuo non può più essere rateizzato; l'importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione con le modalità previste dalla legge.